

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ DI BARBIERE,  
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA,  
ESTETISTA

## **CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:

**a) BARBIERE:** trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica, e in servizi tradizionalmente complementari.

**PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:

- taglio della barba
- taglio dei capelli
- esecuzione di acconciature
- colorazione e decolorazione dei capelli
- applicazione di parrucche, posticci
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli

**c) ESTETISTA:** l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalentemente si quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetista può essere esercitata da personale in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 1/90 e successive integrazioni.

Siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalle Leggi:

- 14.02.63 n. 161;
- 23.12.70 n. 1142;
- 29.10.84 n. 735;
- 15.09.89 n. 48 (L.R.);
- 04.01.90 n. 1;

Per tali attività l'uso dei prodotti è regolamentato in base alle direttive CEE e dalla Legge Regionale dell'11.10.86 n. 713; le apparecchiature consentite sono normate dalla Legge Regionale del 15.09.89 n. 48 e dalla Legge 04.01.90 n. 1;

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, o qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al quinto comma del presente Regolamento.

#### **Non soggette al presente Regolamento:**

a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;

b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO**

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

## **ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 20 purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna.

## **ART. 4 - REQUISITI**

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

**a)** iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443 o iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;

**b)** idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti.

**c)** idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature.

**d)** certificato di qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.1970 n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.09.89 e dell'art. 3 della Legge 04.01.90 n. 1.

## **ART. 5 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate per una o più figure previste dall'art. 1

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda.

Il direttore dovrà essere in possesso del certificato di "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale.

## **ART. 6 - ATTIVITÀ SVOLTE NEL DOMICILIO**

Le attività di cui all'art.1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

## **ART. 7 - RICORSI**

Il provvedimento del Responsabile del Servizio di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle vigenti leggi.

## **CAPO II: NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

### **ART. 8 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, va presentata su carta legale al Responsabile del Servizio tramite il competente Ufficio comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva;

- b) planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attività ;
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società;
- e) parere igienico-sanitario del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL;
- f) certificato di agibilità/idoneità dei locali;

Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art. 2 della Legge 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della Legge 01/90 e successive modificazioni intervenute; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di una s.d.f.

Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 08.08.1985 n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

#### **ART. 9 - RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. 48/89 e alla Legge 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2 comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della decisione del Responsabile del Servizio viene data comunicazione all'interessato a mezzo di Messo comunale o raccomandata A/R.

Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del Servizio provvede ad informare i seguenti Uffici:

- a) la Commissione provinciale per l'Artigianato;
- b) la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- c) l'Ufficio tributi del Comune;
- d) l'Ufficio urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

## **ART. 10 - INIZIO ATTIVITÀ**

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 120 giorni dall'inizio attività:

a) certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

La mancata presentazione del suddetto documento comporta la scadenza dell'autorizzazione.

## **ART. 11 - MODIFICHE**

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'ASL.

## **ART. 12 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA**

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della "qualificazione professionale" succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Responsabile del Servizio una nuova autorizzazione purché allegghi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione d'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art.5 della Legge 08.08.1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga condotta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della Legge 1/90.

## **ART. 13 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE**

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Responsabile del Servizio osservando le norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità il Responsabile del Servizio può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi che non dovrà essere rispettata per gli esercizi esistenti.

Nell'ipotesi del secondo comma dell'art. 15 l'acquirente potrà esercitare nei locali del cedente in

deroga alla distanza minima che dovrà essere invece rispettata per tutte le nuove autorizzazioni che non rientrano nell'ipotesi dell'art. 15, secondo comma.

### **CAPO III NORME IGIENICO-SANITARIE**

#### **ART. 14 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia.

**ATTREZZATURE PREVISTE:** le attrezzature consentite per l'attività di estetista sono quelle previste dalla Legge 1190.

Devono essere impiegati idonei mezzi di protezione personale, ovvero guanti idonei e creme barriere, durante l'attività.

Devono essere acquisiti e conservati a disposizione dell'Organo di Vigilanza le schede di sicurezza dei prodotti in uso.

### **CAPO IV: ORARI E TARIFFE**

#### **ART. 15 -ORARI**

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Responsabile del Servizio, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

È fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Responsabile del Servizio gli orari d'apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli in zone turistiche.

#### **ART. 16 - TARIFFE**

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

### **CAPO V: DISTANZE**

#### **ART. 17 - DISTANZE TRA ESERCIZI**

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto delle seguenti "distanze minime":

- I -
  - a) fra esercizi di barbiere ml. 100
  - b) fra esercizi di parrucchiere per uomo e donna ml. 100
  - c) tra esercizi di estetica ml. 100
  
- II - Il rapporto tra numero di abitanti e numero di esercizi è fissato in:
  - a) l'esercizio per ogni 500 abitanti per barbieri e parrucchieri
  - b) l'esercizio per ogni 2000 abitanti per l'attività di estetica

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto dell'autorizzazione.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve, l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

## **CAPO VI: CONTROLLI E SANZIONI**

### **ART. 18 -CONTROLLI**

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla Vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

### **ART. 19 - SANZIONI**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e provinciale approvato con R.D. 3 Marzo 1934 n. 383 modificato dall'art. 9 della Legge 9 giugno 1947 n.530 e dall'art. 3 della Legge 12 Luglio 1963 n. 603 e con Legge 3 Maggio 1967 n. 317 nonché ai sensi della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

### **ART. 20 - ABUSIVISMO**

Il Responsabile del Servizio ordina in via immediata la cessazione delle attività quando queste sono esercitate senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

## **ART. 21 -SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere e per parrucchiere uomo e donna, estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che non hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguente autorizzazione e l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente arte. 13.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

## **ART. 22 -PROVVEDIMENTI D'URGENZA**

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 19, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente Regolamento, potranno essere adottati dal Responsabile del Servizio provvedimenti d'Ufficio a norma dell'arte. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 4 Febbraio 1915 n. 148 quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## **CAPO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 23 - INTEGRAZIONI DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI**

Entro gg.90 (novanta) dall'approvazione definitiva del presente Regolamento, i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla Legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142, dalla L.R. 48/89 e dalla Legge 1/90 e dal presente Regolamento, dovranno presentare apposita istanza di integrazione della precedente autorizzazione in base alle figure previste dall'art. 1.

### **24 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

Restano abrogate tutte le disposizioni precedenti riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 21.01.1972.

### **25 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte dell'O.RE.CO. e la successiva pubblicazione per gg. 15 (quindici), entra in vigore dal primo giorno del mese successivo al termine di cui sopra.

**IL PRESIDENTE REGOLAMENTO:**

1. È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 08.03.2001 atto n. 14 e nella seduta del 04.07.2001 con atto n. 28, regolarmente pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. È stato esaminato e approvato dall'Organo Regionale di Controllo (O.RE.CO.) nella seduta del 18.07.2001 – prot. nr. 2001/9495 Num. Odg. 18;
3. È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_